



Città di Lecce

Prot. Gen. n. 57812 del 08/06/2017
Registro Decreti n. 25 del 08/06/2017

OGGETTO: Decreto di nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della società "S.G.M. Società a Gestione Multipla s.p.a."

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il decreto legislativo n. 175 del 19/08/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" veniva introdotta la nuova normativa sulle partecipazioni societarie pubbliche;
- che l'art. 11 del succitata Testo Unico prevede al comma secondo che "*L'organo amministrativo della società a controllo pubblico è costituito, di norma da un amministratore unico*";
- che il comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs 175/2016 prevede che "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri*";
- che ad oggi non è stato ancora adottato il Decreto del Presidente del Consiglio che stabilisce i criteri in base ai quali l'assemblea della società può determinare se la stessa possa essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri;
- che attualmente la società S.G.M. s.p.a. è amministrata da un C.d.A. composto da sette membri, quattro di nomina pubblica e tre di nomina privata;
- che l'incarico di due dei componenti di nomina pubblica del C.d.A. è relativo al triennio 2016/2018.

CONSIDERATO

- che, per il decreto legislativo n. 175 del 19/08/2016, devono essere massimo cinque i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società a partecipazione pubblica;
- che l'art. 19 della S.G.M. prevede espressamente i criteri per la suddivisione delle nomine dei consiglieri da parte pubblica e parte privata;
- che la società S.G.M. s.p.a. si è costituita attraverso una gara a doppio oggetto, con scelta del socio privato per mezzo di procedura ad evidenza pubblica e contestuale assegnazione dei compiti operativi e, pertanto, il socio privato ha valutato di partecipare alla gara consapevole che lo statuto gli avrebbe consentito di esprimere proprie espressioni all'interno dell'organo amministrativo;

- che il comma 1 del D. Lgs 175/2016 relativamente ai requisiti stabilisce che *“Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*;

VISTO l'art. 19 dello Statuto della S.G.M. s.p.a.;

VISTI gli indirizzi dati dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 25 del 22.04.2004 per la nomina dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni;

VISTO che con proprio decreto n. 15 del 14.07.2014 il sig. Giovanni PEYLA, nato il 29/04/1947, è stato nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società S.G.M. società a Gestione Multipla s.p.a.;

Visto il D. Lgs 175/2016;

VISTO il d.lgs. n. 39/2013;

VISTA l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 175/2016;

PRESO ATTO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con provvedimenti n. 48/2013 e n. 8 del 15 maggio 2014, ha statuito che *“con riferimento agli incarichi di presidente o amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, provinciale o comunale, il divieto di cui all'art. 7, comma 1, lettere d) e comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39/2013, opera soltanto nell'ipotesi di incarico conferito presso un ente di diritto privato in controllo pubblico diverso, mentre non impedisce la conferma dell'incarico presso il medesimo ente”*.

DECRETA

di confermare il sig. Giovanni PEYLA, nato il 29/04/1947, quale componente del Consiglio di Amministrazione della società S.G.M. società a Gestione Multipla s.p.a. per il triennio 2016/2018 al fine di allineare la scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione ad un'unica data che si individua in quella di scadenza dell'incarico degli altri due membri del Consiglio di amministrazione nominati con decreto sindacale n. 03 del 26/01/2016 e n. 04 del 26/01/2016.

Gli emolumenti spettanti al Consigliere di Amministrazione saranno determinati dall'Assemblea della S.G.M. Società a Gestione Multipla s.p.a. secondo quanto stabilito dallo Statuto della predetta Società e comunque non superiori a quelli stabiliti per legge.

DISPONE

- che il presente atto venga comunicato alla società S.G.M. Società a Gestione Multipla s.p.a. affinché sia tempestivo l'insediamento in seno al Consiglio di Amministrazione della società S.G.M. Società a Gestione Multipla s.p.a.;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione a norma di legge.

Lecce, 08 giugno 2017

IL SINDACO
Pablo Perrone

